Corte di cassazione fa dietrofront sulle sanzioni in caso di mancato versamento

Ritenute, omissioni più leggere

Assoluzione se l'evasione supera di poco i 10 mila €

DI DEBORA ALBERICI*

Dietrofront della Cassazione sul reato di omesso versamento delle ritenute. L'imprenditore dev'essere infatti assolto per particolare tenuità del fatto nel caso in cui l'evasione superi di poco 10 mila euro.

Lo ha sancito la Suprema corte che, con la sentenza n. 39413 del 3 settembre 2018, ha annullato con rinvio la condanna inflitta a un manager dalla Corte d'appello di Milano. È quindi caduta la tesi per cui l'omesso versamento, che si consuma per diversi mesi, sia una fattispecie a condotte plurime che, solo per questo, escluderebbe l'applicabilità del regime più favorevole. Per la terza sezione penale che smentisce la precedente posizione assunta con la sentenza n. 13218 del 2016, la causa di non punibilità della «particolare tenuità del fatto» è di certo applicabile ai reati di omissione di versamenti contributivi, per i quali il legislatore abbia fissato una soglia di punibilità, solo se gli importi omessi superano di poco l'ammontare di tale soglia, in considerazione del fatto che il grado di offensività che integra il reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale. In altri termini, osserva ancora il Collegio di legittimità, la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, in quanto configurabile, in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma, a ogni fattispecie criminosa, non è in astratto incompatibile, con la presenza di soglie di punibilità all'interno della fattispecie tipica, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo. Nel caso sottoposto all'esame della Corte l'imprenditore era stato condannato a un mese di reclusione e 200 euro di multa per aver omesso il pagamento di 11 mila euro di ritenute previdenziali. Prima il Tribunale e poi la Corte d'appello di Milano avevano sancito la responsabilità penale dell'uomo ritenendo inapplicabile il beneficio. Ora la terza sezione penale del Palazzaccio ha completamente ribaltato il verdetto annullando con rinvio tale condanna. I giudici meneghini dovranno quindi celebrare l'appello bis e annullare la reclusione e la multa, visto lo sforamento esiguo della soglia di punibilità. Se il contrasto nell'ambito della terza sezione penale dovesse persistere la questione potrebbe presto finire sul tavolo delle Sezioni unite. Il Massimo consesso di Piazza Cavour sarebbe a quel punto chiamato a decidere una volta per tutte sull'applicabilità, anche ai reati tributari, del beneficio.

© Riproduzione riservata

www.cassazione.net

La sentenzasul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

BREVI

Sottoscritto un accordo *di garanzia tra il Fondo europeo per gli investimenti (Fei) e la Cassa depositi e prestiti nell'ambito della Cultural and creative sectors (Ccs) guarantee facility del Programma «Europa Creativa», al fine di supportare l'accesso al credito delle imprese attraverso il fondo di garanzia per le pmi (Fondo pmi). L'accordo ha l'obiettivo di sviluppare 300 milioni di euro di nuovi finanziamenti per circa 3.500 piccole e medie imprese italiane attive nei settori culturali e creativi.*

Con il decreto *interministeriale 4 aprile 2018, prot. 271, pubblicato in questi giorni sul sito ministero dell'istruzione, è stato prorogato al 30 settembre 2018 il termine per l'aggiudicazione o la stipula del contratti di appalto per gli enti beneficiari del finanziamento mutui Bei per l'annualità 2016. Il decreto riguarda gli enti che in ragione della necessità di conferma degli interventi contenuti nei piani regionali per il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale, piano annuale 2016, avrebbero dovuto procedere alla stipula dei contratti di appalto e all'esecuzione dei lavori, aggiudicando il lavori entro 180 giorni (15 marzo 2018) dalla pubblicazione del decreto. Adesso, tale termine del 15 marzo è spostato al 30 settembre 2018. Lo rende noto l'Anci.*

Uno sportello temporaneo *presso il centro immatricolazioni del Politecnico di Torino per rilasciare il codice fiscale agli studenti stranieri in arrivo per il nuovo anno accademico: grazie all'accordo fra l'Ateneo e l'Agenzia delle entrate, anche nel 2018 i nuovi iscritti provenienti dall'estero avranno l'opportunità di inserirsi più agevolmente nel Paese. In questo modo i cittadini stranieri che giungono nel capoluogo piemontese per ragioni di studio, docenza o ricerca possono ottenere il codice fiscale direttamente nella sede di Corso Duca degli Abruzzi senza doversi recare presso un ufficio dell'Agenzia delle entrate. Un appuntamento che si ripete dati i risultati positivi precedenti: lo scorso anno infatti nelle 12 giornate di apertura dello sportello hanno usufruito del servizio 480 persone.*

Aruba, leader nei *servizi di data center, cloud, web hosting, e-mail, Pec e registrazione domini, è stata scelta da Arpat, Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, come partner nel proprio processo di digitalizzazione. Nel 2017, rende noto l'Agenzia, solo il 6% dei flussi documentali di Arpat è stato cartaceo: per lo più si tratta di documenti scambiati con i cittadini, per i quali non vige l'obbligo di trasmissione telematica come per le p.a., i professionisti e le aziende.*

DENUNCIA ANC

Deleghe, a rischio di blocco

Con i criteri di sospensione delle deleghe di pagamento a rischio tutte le compensazioni. La denuncia arriva dall'Anc, dopo il provvedimento delle Entrate sul tema. «Purtroppo», afferma Marco Cuchel, presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti, «ciò non sempre accade e la direttiva dell'Agenzia delle entrate sui criteri e modalità di sospensione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio (n. 195385/2018 del 28 agosto) ne è un esempio». La legge di Bilancio 2018 ha introdotto, con la finalità di contrastare le indebite compensazioni, la possibilità per l'Amministrazione finanziaria, in presenza di deleghe di pagamento contenenti compensazioni che hanno profili di rischio, di sospendere fino a 30 giorni l'esecuzione delle deleghe per verificare un eventuale indebito utilizzo. «Sarebbe opportuno», conclude Cuchel, «che, in ossequio al principio della norma introdotta dalla legge di bilancio 2018, l'Agenzia delle entrate provvedesse a definire diversamente i criteri per la sospensione delle compensazioni».

RIPRENDONO I TERMINI PER I PAGAMENTI DEGLI ALERT BONARI

Avvisi, da domani si riparte

Dal 5 settembre ripartono i termini concessi per il pagamento delle somme dovute da avvisi bonari e per la trasmissione di atti e documenti all'Amministrazione finanziaria. Se fosse pervenuto, infatti, un avviso bonario nel corso del periodo tra l'1/08 e il 4/09, il termine scadrebbe il prossimo 4/10, dovendosi considerare lo stesso decorrente dal 5 settembre, mentre se fosse pervenuto il 30/7, il termine scadrebbe il 3/10.

Questi i corretti termini, in applicazione delle disposizioni contenute nel comma 17, dell'art. 7-quater, dl 193/2016 (avvisi bonari) e nel comma 11-bis, dell'art. 37, dl 223/2006 (deposito atti e documenti).

È pur vero però che l'Agenzia delle entrate, di concerto con quella per la riscossione e il ministero dell'economia e delle finanze, con il comunicato del 3 agosto scorso ha avvisato di aver sospeso la notifica di più di un milione tra cartelle, avvisi di liquidazione, richieste di documentazione e lettere di «compliance».

Nello stesso comunicato, però, veniva anche confermata la notifica di tutti gli atti cosiddetti inderogabili e che dovranno, quindi, essere comunque inviati.

La notifica di tutti i documenti «congelati», riprendeva il comunicato, riapre al termine delle settimane di sospensione, durante le quali, comunque, le attività ordinarie delle strutture di entrambe le agenzie sono proseguite senza interruzioni.

Quindi, facendo il punto sui diversi termini, abbiamo una sospensione dei termini processuali che va dall'1/08 al 31/08 di ogni anno, una sospensione degli adempimenti fiscali e dei pagamenti in scadenza dall'1/08 al 20/08 che potevano essere eseguiti entro quest'ultimo giorno, senza alcuna maggiorazione, tenendo conto dell'ulteriore provvedimento (dpcm 10/08/2018) per la rimodulazione delle rate dei titolari di partita Iva e, ai sensi del comma 17, dell'art. 7-quater, dl 193/2016, una sospensione per il pagamento delle somme dovute in base all'emissione di avvisi bonari, di cui agli articoli 2 e 3, dlgs 462/1997 e comma 412, art. 1, legge 311/2004 (liquidazione automatica, controlli formali e tassazione separata) e una sospensione, ai sensi del comma 11-bis, dell'art. 37, dl 223/2006, dei termini di trasmissione di atti e documenti dall'1/08 al 4/09 di ogni anno, con l'unica eccezione di quelli relativi ai rimborsi Iva e agli accessi.

Quindi, per i pagamenti da modello «F24» per tasse e altro si tratta di un mero spostamento del termine, nella considerazione, come detto, che per i soggetti con partita Iva sono state rimodulate le rate, per una sovrapposizione della prima e della seconda al 20/08, con la possibilità di eseguire i versamenti rateizzati al 20 agosto, 17 settembre, 16 ottobre e 16 novembre, al posto delle cinque rate previste dal precedente regime, scadenti il 20 agosto (prima e seconda rata), il 17 settembre, il 16 ottobre e il 16 novembre.

Trattandosi, per il resto, di una vera e propria sospensione, si rendono applicabili i criteri previsti anche per la sospensione processuale, con la conseguenza che se il termine di pagamento, per esempio dell'avviso bonario con la possibile riduzione delle sanzioni, dovesse iniziare a decorrere nel periodo dall'1/08 al 4/09, l'inizio della decorrenza deve essere differita a partire dalla fine di detto periodo.

Quindi, per esempio, se fosse pervenuto un avviso bonario (ma l'arrivo, come detto, è stato scongiurato dalla stessa Agenzia delle entrate con il comunicato del 3/08/2018) il 10/08 scorso, il pagamento con applicazione delle sanzioni ridotte, stante il termine prescritto di trenta giorni, sarebbe automaticamente postergato al 4 ottobre prossimo, per la decorrenza dal 5/09 (stop fino al 4/09), poiché è da tale data che i contribuenti debbono contare la decorrenza dei citati trenta giorni.

di Fabrizio G. Poggiani

© Riproduzione riservata